

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1717

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SODANO Calogero, PELLEGRINO,
MENARDI, IERVOLINO, GABURRO, CICCANTI, DANZI,
MAFFIOLI, MAGRI, TUNIS, RONCONI, FORTE, SUDANO,
OGNIBENE, FORLANI, BOREA, BONGIORNO, CIRAMI,
GUBETTI, TAROLLI, GRECO, CHIRILLI, COSTA, GIRFATTI,
PASTORE, TOFANI, MEDURI, FERRARA, D’IPPOLITO,
SALZANO e PETERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2002

—————

Disciplina per l’esposizione del Crocifisso nelle scuole
e in tutti gli edifici pubblici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Pur prendendo atto dell'odierna aconfessionalità e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà e della volontarietà dei comportamenti individuali si rende necessaria l'emanazione di un provvedimento che assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità come il Crocifisso.

Risulta inaccettabile, infatti, cancellare gli emblemi della nostra identità, collante indiscusso di una comunità; ciò significa svuotare di significato i principi su cui si fonda la nostra società.

Le recenti, ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso, ma anche e soprattutto di «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa» del Crocifisso, così come ha autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988.

«La Costituzione repubblicana», continua il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca, fa parte del patrimonio storico».

Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all'esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del Crocifisso.

Non si ritiene, dunque, che l'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.

Rispettare le minoranze, infatti, non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della nostra cultura e delle tradizioni del nostro Paese.

Il presente disegno di legge dispone, nel rispetto del dettato della Carta costituzionale, l'esposizione in tutti i luoghi pubblici dell'immagine del Crocifisso, prevedendo sanzioni a chiunque non adempia al predetto obbligo o rimuova l'emblema della Croce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

Art. 2.

(Finalità)

1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione la presente legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

Art. 3.

(Esposizione del Crocifisso)

1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua articolazione e degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabili-

menti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del Crocifisso.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute ad emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Gli organi costituzionali danno attuazione alle disposizioni della presente legge ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque rimuove, in odio ad esso, l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 1.000 euro.

2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.646 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

